

gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.

3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di momenti sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.

4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.

146. Conferimento dell'incarico. – 1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.

2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli,

senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.

147. Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete. – 1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.

2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolarsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 51 a euro 516.

Quadro essenziale

I. Il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali. – II. L'obbligo di traduzione degli atti. – III. L'accertamento della lingua conosciuta dall'imputato. – IV. L'assistenza gratuita dell'interprete. – V. (Segue): incapacità e incompatibilità. – VI. Ricusazione e astensione dell'interprete. – VII. Conferimento dell'incarico e adempimenti. – VIII. Il diritto della persona offesa all'interpretariato e traduzione di atti.

I. Il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali.

1. Alla traduzione degli atti, il codice di procedura penale dedica il titolo IV del libro II. L'*incipit* è costituito dall'art. 143, comma 1, che riconosce all'imputato il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete «al fine di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa». La disposizione in esame è stata oggetto di un'incisiva modifica ad opera del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (*Gazz. Uff.*, serie gen., 18 marzo 2014, n. 64), di attuazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto alla interpretazione e alla traduzione degli atti nei procedimenti penali, come da delega di cui alla l. 6 agosto 2013, n. 96.

La nuova normativa riconosce il diritto alla interpretazione e alla traduzione degli atti in favore dell'imputato che non conosca la lingua italiana, modificando sia gli artt. 104 e 143 c.p.p., sia l'art. 67, comma 2, norme att. c.p.p. In tal modo, il diritto alla comprensione linguistica e alla traduzione degli atti viene considerato un vero e proprio presupposto processuale, ed elevato da una posizione secondaria a "super-diritto", secondo la c.d. Tabella di marcia di Stoccolma (Riso-

luzione del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati nei procedimenti penali), di centrale importanza per la cooperazione giudiziaria e il riconoscimento reciproco delle sentenze penali fra gli Stati membri dell'Unione europea.

2. Il d.lgs. n. 32 del 2014 introduce significative modifiche, come dimostra la complessa elaborazione giurisprudenziale che si confrontava da tempo con l'insufficienza della disciplina codicistica in materia di interpretazione e traduzione degli atti. In linea generale, è operata una totale riscrittura dell'art. 143 c.p.p. a partire dalla sua rubrica, intitolata non più «Nomina dell'interprete», bensì «Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali», coerentemente con lo spirito della direttiva europea di attuazione, che opera il riconoscimento della tutela linguistica come espressione del diritto di difesa. Non a caso, il diritto all'assistenza dell'interprete, espressamente riconosciuto dall'art. 111, comma 3, Cost., trova la sua origine nelle fonti sovranazionali. Stabiliscono, infatti, l'art. 6, par. 3, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l'art. 14, par. 3, lett. f) del Patto internazionale dei diritti civili e politici che l'accusato di un reato, qualora non comprenda o non parli la lingua impiegata nell'udienza, ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete.

Tali principi vengono positivamente recepiti dall'art. 2 legge delega per l'emanazione c.p.p., che vincola il legislatore delegato ad adeguare il codice di rito «alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale». Occorre, però, attendere la l. cost. 23 novembre 1999, n. 2 che, con la modifica dell'art. 111 Cost. e l'inserimento dei principi del giusto processo, opera l'espresso riconoscimento della tutela linguistica come espressione del diritto di difesa ed autentica estrinsecazione del contraddittorio processuale. Nonostante ciò, la normativa interna presentava svariate criticità, colmate spesso dalla giurisprudenza, che, dall'entrata in vigore del c.p.p. ad oggi, ha svolto una vasta opera interpretativa, implementata dall'aumento del fenomeno dell'immigrazione nel nostro paese.

3. La novella del 2014 rappresenta una prima attuazione delle norme sovranazionali ed una modifica di senso compiuto. Nel testo novellato dell'art. 143, comma 1, che distingue i due momenti della interpretazione e traduzione degli atti, è sancito il diritto dell'imputato all'assistenza di un interprete durante le fasi «orali» del processo, non limitato alla mera conoscenza dell'imputazione, ma esteso «al compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa». In primo luogo nel concetto di udienza vanno comprese sia le udienze pubbliche sia quelle in camera di consiglio. In secondo luogo, il diritto all'assistenza gratuita di un interprete spetta anche all'indagato, come stabilisce il nuovo testo dell'art. 143 che lo riconosce «per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento». Al riguardo, già in passato la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto, aveva avuto modo di chiarire che l'art. 143 c.p.p. si applicava anche alla fase delle indagini preliminari, in virtù sia dell'espressa estensione, operata dall'art. 61 c.p.p., dei diritti dell'imputato all'inda-

gato, sia in considerazione della assistenza linguistica come irrinunciabile strumento di difesa (C. cost. n. 10 del 1993).

II. L'obbligo di traduzione degli atti.

1. Una fondamentale modifica, introdotta dal d.lgs. n. 32 del 2014, concerne il superamento della distinzione tra atto orale ed atto scritto, che in passato delimitava l'ambito di applicazione dell'art. 143 c.p.p. ai soli atti orali, lasciando alla giurisprudenza delle Sezioni unite il compito di fornire interpretazioni suppletive degli atti scritti meritevoli di traduzione. Negli anni, infatti, la materia della traduzione degli atti del procedimento penale è diventata sempre più oggetto di esame da parte dei giudici di legittimità, a causa dell'aumento del fenomeno dell'immigrazione nel nostro paese. A tal fine, nei confronti dell'imputato che non comprendeva la lingua italiana, per lungo tempo si era ritenuta obbligatoria la traduzione dei soli atti orali, compiuti alla sua presenza (Cass., sez. I, 20 dicembre 2004, O., *CED Cass.*, 230142; Cass., sez. I, 31 maggio 2006, Z., *CED Cass.*, 234301), in virtù di quanto stabilito dall'art. 143, comma 1, c.p.p. Ciò in quanto si riteneva legittima la notifica all'imputato straniero degli atti redatti in lingua italiana, essendo prevista la traduzione di un atto scritto nella sola ipotesi di invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, ex art. 169, comma 3, c.p.p. Tuttavia, è progressivamente maturato un orientamento giurisprudenziale, che, richiamandosi alla citata sentenza della C. cost. n. 10 del 1993, ha ritenuto che la traduzione fosse dovuta anche per alcuni atti scritti, come il decreto di citazione a giudizio (Cass., sez. un., 23 giugno 2000, Jakani, *Cass. pen.*, 2000, 3255), l'ordinanza cautelare (Cass., sez. un., 9 febbraio 2004, Z., *Guida dir.*, 2004, 11, 83), l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Cass., sez. un., 28 novembre 2006, C., *Dir. pen. proc.*, 2007, 468), e la sentenza conclusiva del giudizio di merito (Cass., sez. VI, 7 febbraio 2007, T., *CED Cass.*, 236409).

Era poi progressivamente maturato un orientamento in materia di traduzione dell'ordinanza cautelare, secondo cui l'omessa traduzione non incideva sulla perfezione e sulla validità dell'atto ma sulla sua efficacia, con la conseguenza che la richiesta di traduzione del titolo custodiale proposta dall'indagato al giudice del riesame e la conseguente trasmissione degli atti al G.i.p. per la traduzione e la notifica, all'indagato, del provvedimento originario e di quello tradotto, non comportava l'invalidità del titolo custodiale, ma una sorta di restituzione nel termine, con riferimento al momento produttivo degli effetti, per consentire l'eventuale impugnazione sulla base di una piena conoscenza dell'ordinanza cautelare (così, Cass., sez. V, 19 aprile 2013, n. 18023, *CED Cass.*, 255510; Cass., sez. VI, 18 marzo 2008, n. 12113, *CED Cass.*, 239146).

2. Su questo panorama giurisprudenziale, interviene in maniera radicale la novella del 2014, che modificando l'art. 143, comma 2, c.p.p. sancisce espressamente tutti gli atti meritevoli di traduzione. Rispetto alla precedente formulazione, dunque, è riconosciuto espressamente un diritto, distinto da quello all'assi-

stenza dell'interprete, alla traduzione scritta di alcuni atti del procedimento, prima affidato interamente all'opera della giurisprudenza che aveva il compito di individuare quali atti imponevano al giudice l'obbligo di traduzione.

Attualmente, dunque, nei casi in cui l'imputato non comprenda la lingua italiana, «l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna». Al di fuori del numero chiuso di tali provvedimenti, elencati dall'art. 143, comma 2, e preceduti da diverse decisioni di legittimità che ne avevano segnalato l'obbligatorietà «la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza» (art. 143, comma 3).

3. Nonostante la caduta della barriera dell'oralità e la tassativa individuazione degli atti scritti meritevoli di traduzione, alcune sentenze della Cassazione forniscono interpretazioni non sempre rispettose del dato letterale delle nuove norme, essendo ancorate ad un approccio più pragmatico che di principio. In primo luogo, è stato osservato che non è necessario disporre la traduzione integrale scritta dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale, che sia stata emessa dal giudice all'udienza di convalida a cui lo straniero in stato di arresto o di fermo abbia partecipato con l'assistenza di un interprete. In tale ipotesi, infatti, all'udienza di convalida si procede all'interrogatorio dell'indagato sugli elementi di accusa dei quali è stato reso edotto a mezzo dell'interprete; pertanto, del contenuto del provvedimento con cui viene applicata la misura cautelare, pronunciato nella stessa udienza di convalida, l'indagato viene a conoscenza con la lettura del provvedimento a cui presenza assistito dall'interprete. «Secondo un'interpretazione del novellato art. 143 c.p.p. che, superando il mero dato letterale, si collochi in un ragionevole ambito logico e sistematico, deve escludersi che la previsione della necessaria traduzione scritta dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale si riferisca anche a tale ipotesi, nella quale si offre all'interessato la maggiore garanzia di un contraddittorio anticipato e di una conoscenza più tempestiva del provvedimento a suo carico, con conseguente accelerazione anche dei rimedi impugnatori previsti, laddove l'imposizione di una inutile traduzione scritta del provvedimento stesso finirebbe per nuocere». (Cass., sez. I, 20 novembre 2014, n. 48299, www.processopenaleegiustizia.it, 2015). La mancata traduzione non incide pertanto sulla validità dell'atto, ma facoltizza l'indagato a domandarne la traduzione con ogni salvezza sulla successiva impugnazione, i cui termini decorreranno dalla effettiva conoscenza del contenuto (Cass., sez. III, 17 marzo 2015, n. 16106, Bledar).

Pertanto, per ottenere la traduzione degli atti del procedimento e della sentenza è necessario che l'imputato ne faccia esplicita richiesta, anche quando si tratta

di un provvedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo. L'estensione interpretativa del novellato art. 143 c.p.p. è possibile, ricordando che l'art. 39 l. 22 aprile 2005, n. 69, con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, «consente l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili». Di conseguenza, la persona interessata deve fare un'espressa e motivata richiesta di traduzione scritta dei documenti e i termini di impugnazione decorrono dal momento in cui la sentenza è messa a disposizione dell'interessato (Cass., sez. VI, 13 gennaio 2015, n. 1190).

III. L'accertamento della lingua conosciuta dall'imputato.

1. Il nuovo art. 143, comma 4, c.p.p. contiene una presunzione relativa di conoscenza della lingua italiana per l'imputato che abbia la relativa cittadinanza, presunta fino a prova contraria; viceversa, in tutti gli altri casi, l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. Secondo una recente sentenza, la mancata conoscenza della lingua italiana durante l'interrogatorio di garanzia va equiparata a quella di assoluto impedimento di cui all'art. 294, comma 2, c.p.p. Di conseguenza, se il giudice dispone la traduzione del provvedimento coercitivo in un termine congruo, non avendo avuto conoscenza prima che il destinatario non conosceva la lingua italiana, decorre nuovamente il termine per l'interrogatorio, senza che ciò comporti la nullità del provvedimento. In caso contrario, nessun dubbio che l'ordinanza di custodia cautelare risulterebbe inefficace (Cass., sez. III, 13 aprile 2015, n. 14990).

2. Il diritto all'interpretazione e traduzione degli atti è indefettibile, secondo quanto dispone l'art. 143, comma 4, c.p.p. a norma del quale «l'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare». Tale norma è di fondamentale importanza, per la sua incidenza nel compimento degli atti di polizia giudiziaria, specie nella fase precautelare dell'arresto e del fermo. Nonostante ciò, si registra una presa di posizione assai netta della Corte di cassazione, secondo cui: «Il mancato interrogatorio dell'arrestato dovuto alla sua ignoranza della lingua italiana e alla rilevata impossibilità di reperire un interprete nel breve termine di legge deve essere assimilato a un caso di forza maggiore che non ostacola la decisione sulla legittimità o meno della precautela. L'ordinamento processuale richiede, infatti, che il giudice decida sulla legittimità dell'arresto in via pregiudiziale e assorbente anche nel caso in cui l'arrestato sia stato già posto in libertà dallo stesso p.m. (come si evince dall'art. 121 norme att. c.p.p.) ovvero non possa essere interrogato per forza maggiore o per altro motivo (come deve implicitamente desumersi dal disposto dell'art. 391, comma 3, c.p.p.) (Cass., sez. VI, 23 settembre 2014, n. 38791, *Proc. pen. giust.*, 2015, n. 2, p. 39).

IV. L'assistenza gratuita dell'interprete.

1. Il d.lgs. n. 32 del 2014 interviene anche sul testo unico in materia di spese di giustizia, assicurando la sostanziale gratuità del diritto all'assistenza linguistica, fino ad oggi priva di tutela nel nostro ordinamento interno e garantita solo allo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che non conosca la lingua italiana, per effetto della sentenza di illegittimità costituzionale 6 luglio 2007, n. 254.

La Corte costituzionale, infatti, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 102, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), «nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana di nominare un proprio interprete» (C. cost. n. 245 del 2007). Il parametro costituzionale di riferimento, invocato per censurare d'illegittimità l'art. 102, d.p.r. n. 115 del 2002, era l'art. 24 Cost., non prevedendo l'art. 111, comma 3, Cost. alcun diritto all'assistenza "gratuita" di un interprete nei confronti della persona accusata di un reato, che non comprenda o non parli la lingua impiegata nel processo, come invece stabilito dall'art. 6, par. 3, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dall'art. 14, par. 3, lett. f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Così la normativa del 2014, modificando il d.p.r. n. 115 del 2002, coerentemente con la gratuità dell'assistenza linguistica, esclude dalle spese ripetibili quelle concernenti l'adempimento dell'incarico di interpreti e traduttori nominati nei casi previsti dall'art. 143 c.p.p. Anche in tal caso, si tratta di un'autentica novità, scaturita dalla piena attuazione dell'art. 4 della direttiva 2010/64/UE, che stabilisce che i costi di assistenza linguistica siano sostenuti dallo Stato, a prescindere dall'esito del procedimento e dalle condizioni economiche dell'imputato o indagato alloggato.

V. (Segue): incapacità e incompatibilità.

1. Premessa l'obbligatorietà dalla prestazione dell'ufficio d'interprete (ex art. 143, comma 6, c.p.p.), l'art. 144 c.p.p. disciplina le situazioni d'incapacità all'assolvimento dell'incarico, per cause psicofisiche o per assenza dei requisiti morali. Si tratta dei casi di: minore età, interdizione, inabilitazione e stato di infermità di mente (lett. a); interdizione dai pubblici uffici ovvero interdizione e sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (lett. b); sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione (lett. c).

2. Nell'art. 144, lett. d), c.p.p., invece, sono descritte le situazioni di incompatibilità ad assumere l'ufficio di interprete, causate dall'impossibilità di essere testimone, o dalla facoltà di astenersi dalla testimonianza, dall'essere chiamato a prestare detto ufficio o quello di perito o consulente nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. In deroga a quanto disposto, si prevede la possibilità per il prossimo congiunto dell'imputato sordo o muto di prestare l'ufficio di interprete anche nei casi d'incompatibilità, per evidenti ragioni di tutela del soggetto affetto da tali deficit sensoriali.

3. La giurisprudenza ha precisato che, mentre è sancita l'incompatibilità tra

l'ufficio di consulente di parte e quello di interprete, non altrettanto è previsto per chi, quale esperto di neuropsichiatria infantile, abbia precedentemente partecipato all'assunzione di sommarie informazioni rese al p.m. dal minorenni vittima di reati sessuali, atteso che tale soggetto non è qualificabile come "ausiliario" (Cass., sez. III, 21 gennaio 2013, T., *CED Cass.*, 254137). Precedentemente, interpellata a Sezioni unite, la Corte di cassazione aveva stabilito che sussiste incompatibilità con l'ufficio di interprete per il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto la trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate. In motivazione la Suprema Corte aveva precisato che sussiste analogo incompatibilità per il soggetto in precedenza incaricato di effettuare la traduzione in lingua italiana delle conversazioni intercettate, la cui trascrizione sia stata affidata, con incarico contestuale, ad un terzo (Cass., sez. un., 10 maggio 2011, E., *CED Cass.*, 249483).

4. Il diritto all'assistenza dell'interprete è riconosciuto non solo nei confronti dell'accusato che non conosca la lingua italiana, ma anche nel caso in cui un soggetto sordo o muto non sia in grado di leggere o scrivere, e debba o voglia fare dichiarazioni nell'ambito del procedimento, ai sensi dell'art. 119 c.p.p. In tal caso, l'interprete è destinato a colmare minorazioni sensoriali, attraverso l'applicazione di codici gestuali e mimici. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 119 c.p.p. nella parte in cui non prevede che l'imputato muto o sordo, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere o scrivere, abbia diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa (C. cost. n. 341 del 1999). Pertanto, nel caso previsto dall'articolo 119 c.p.p., la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona muta o sorda.

VI. Ricusazione e astensione dell'interprete.

1. La Relazione al progetto preliminare del codice prevede che il regime di astensione e ricusazione dell'interprete sia modellato sulla disciplina del perito. In realtà, mentre i casi di ricusazione descritti per il perito coincidono con quelli del giudice, ai sensi dell'art. 222 c.p.p. (che richiama pedissequamente l'art. 36 c.p.p.), molto più delimitati sono i presupposti di ricusabilità dell'interprete, coincidenti con i motivi che costituiscono le cause di astensione a cui sono aggiunte le gravi ragioni di convenienza.

2. L'interprete può essere ricusato, nei casi indicati dall'art. 144 c.p.p., dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero. Inoltre, quando esiste un motivo di ricusazione, ovvero vi sono gravi ragioni di convenienza, l'interprete ha l'obbligo di astenersi. Il termine per la dichiarazione di ricusazione o di astensione è fissato con la conclusione delle formalità di conferimento dell'incarico; nell'ipotesi di emersione tardiva dei motivi di ricusazione, sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, la dichiarazione di ricusazione può essere presentata fino a quando l'interprete abbia espletato l'incarico.

3. Competente a decidere sulla ricusazione è il giudice procedente al momento

della presentazione della relativa richiesta, indipendentemente dall'autorità che abbia conferito l'incarico. Pertanto, se nel corso delle indagini, l'interprete è nominato dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, la decisione spetta al giudice per le indagini preliminari. La forma del provvedimento è quella dell'ordinanza non impugnabile, in virtù del principio di tassatività di cui all'art. 568, comma 1, c.p.p. e dell'assenza di un esplicito mezzo d'impugnazione previsto dall'art. 145, comma 4, c.p.p.

VII. Conferimento dell'incarico e adempimenti.

1. Al momento del conferimento dell'incarico, l'autorità procedente accerta in primo luogo se l'interprete versi in una delle situazioni d'incapacità o incompatibilità, previste dall'art. 144 c.p.p. In seguito, l'interprete viene ammonito circa l'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza; indi, viene invitato a prestare l'ufficio.

2. In materia i giudici di legittimità hanno chiarito che «il conferimento dell'incarico all'interprete non comporta l'obbligo per lo stesso di prestare il giuramento e il mancato ammonimento circa gli obblighi conseguenti all'assunzione dell'incarico non configura una causa di nullità generale, ex art. 178, lett. c), c.p.p. atteso che l'irregolarità non incide sul diritto dell'imputato all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza in giudizio» (Cass., sez. III, 11 ottobre 2006, Caraman, *CED Cass.*, 235565).

3. Qualora l'attività di traduzione di atti scritti richieda un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente può fissare un termine, prorogabile per giusta causa solo una volta. Se la traduzione scritta non è presentata entro il termine, l'interprete può essere sostituito e, dopo essere stato citato a comparire per discolarsi, condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria.

VIII. Il diritto della persona offesa all'interpretariato e traduzione di atti.

Con il d. lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (*Gazz. Uff.*, serie gen., 5 gennaio 2016, n. 3), di attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, è stato introdotto il nuovo art. 143-bis c.p.p. Viene espressamente affermato il diritto della vittima a conoscere e ricevere, nella propria lingua, gli atti essenziali alla partecipazione al processo, con la previsione della nomina, anche d'ufficio, di un interprete. Si prevede, inoltre, l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di prendere compiutamente lo svolgimento del procedimento. È garantita, inoltre, la traduzione gratuita di atti, o di parte degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei diritti dell'offeso dal reato.